



COMUNE DI BIANZANO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Chiesa, 7-Tel. 035 814001 fax 035 816556

Bianzano, 26/07/2023

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITA' PUBBLICA TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITA' DI STRADE ED AREE PUBBLICHE

ORDINANZA SINDACALE NRO 17/2023

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte siepi e piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio comunale, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

DATO ATTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio comunale;

DATO ATTO, altresì, che i proprietari di ramaglie, rovi ed erba che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate, possono essere responsabili degli eventuali incidenti che si verificassero per incuria del fronte strada;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 il quale:

- vieta di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni (articolo 16, comma 1, punto c);
- fa obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettono leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria (articolo 29);
- prevede che i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze (articolo 30);
- prevede che i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (articolo 31);

VISTI, altresì:

- l'articolo 2 "Definizione e classificazione delle strade" del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.12.1993, n. 495;

- l'articolo 892 del Codice Civile che indica le distanze dal confine degli alberi:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo;

- l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

- la Legge n. 241/1990;

- la Legge n. 15/2005;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito.

ORDINA

a **tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti** con strade provinciali, comunali, **vicinali di uso pubblico**, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio comunale, di provvedere entro **30 (trenta)** giorni, dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito **specificato**:

- a) taglio di tutte le piante esistenti, fino alla distanza dalla strada secondo le diverse essenze arboree come riportato nelle premesse, nonché delle ramaglie che per essiccamento, danneggiamento o forte inclinazione risultano pericolose per la circolazione stradale in modo che, anche in caso di eventi meteorologici intensi, sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi, fino alla distanza dalla strada secondo le diverse essenze arboree come riportato nelle premesse, che si protendono oltre il confine stradale e comunque nei casi in cui invadono la banchina stradale o la carreggiata o marciapiedi o piste ciclopedonali o parcheggi, limitino la visibilità, nascondono e/o compromettono la leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimozione immediata dalla sede stradale e dalle aree pubbliche di alberi, ramaglie, pietrame o terriccio provenienti dai propri fondi, caduti sul piano stradale a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- d) manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale e in modo da prevenire la caduta di massi, detriti o di altro materiale sulla strada. I proprietari devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

ORDINA

Inoltre la REGOLARE MANUTENZIONE delle aree, del verde privato e di terreni che confinano, fino a revoca della presente ordinanza, con strade provinciali, comunali, vicinali di uso

pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti nel rispetto delle lettere a), b), c) e d) di cui sopra.

A V V E R T E

1. che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose (è sottinteso che l'esecutore degli interventi resta unico responsabile per l'esecuzione in sicurezza degli stessi nonché per eventuali danni). Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro derivante da tali operazioni non potranno essere accatastati od occupare la sede viaria e/o aree pubbliche, salvo eventuali autorizzazioni temporanee del proprietario dell'area;
2. che è fatto obbligo durante l'effettuazione di ogni lavoro manutentivo di garantire la pubblica incolumità e, ove necessario, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
3. che chiunque violi le disposizioni dell'art. 16 del D.Lgs. n. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 173,00 ad Euro 695,00;
4. che chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 173,00 ad Euro 695,00;
5. che chiunque violi le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 431,00 ad Euro 1.734,00;
6. che chiunque violi le disposizioni dell'art. 31 del D.Lgs. n. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 173,00 ad Euro 695,00;
7. che l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere manutentive a spesa degli obbligati ove non fossero da questi eseguite;
8. che fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno unici responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
9. che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
10. che il taglio delle alberature dovrà essere subordinata a specifica autorizzazione da presentare presso gli uffici competenti, se richiesto dalla normativa.

DISPONE

la massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio comunale;
- pubblicazione all' Albo Online e sul sito dell'Ente;
- notifica al Comando Stazione Carabinieri.

DA ATTO

che ai sensi dell'art. 3, comma 4 , della Legge n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data della presente o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della presente.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO
Zenoni Nerella
